



Cosa Fare Come Fare

Casi pratici operativi nei servizi di polizia

Il caso in questione riguarda la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Svizzera. Il tipo di immatricolazione (ordinaria o temporanea) e la possibilità di circolare quando sono condotti da italiani.

COSA FARE COME FARE

Bisogna sapere che nella Confederazione Elvetica esistono diverse tipologie di immatricolazione dei veicoli e, di conseguenza, diversi tipi di *licenza di circolazione* (carta di circolazione):

- ✓ licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;
- ✓ licenza per i veicoli di riserva.
- ✓ licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
- ✓ licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
- ✓ licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;



LICENZA DI CIRCOLAZIONE



Quella qui riportata è la carta di circolazione "ordinaria", ossia la *"licenza di circolazione"* che viene rilasciata a tutti i veicoli immatricolati nella Confederazione Elvetica, salvo alcune eccezioni di cui diremo in seguito.

Il modello attualmente emesso è un documento unificato a livello nazionale, per quanto riguarda la carta, ed è emesso a partire dal gennaio 1999. I modelli emessi in precedenza restano validi e vengono sostituiti dal modello qui riportato solo nel caso di cambio di detentore o di domicilio.

La carta di circolazione contiene elementi di sicurezza antifalsificazione.

Atteso che anche i documenti originali contengono errori di stampa questi, in fase di controllo devono essere valutati con prudenza durante l'esame del documento.

La targa ordinaria

Le targhe ordinarie, realizzate su supporto metallico, sono composte dallo stemma della Confederazione Elvetica, cui segue la sigla identificativa del cantone, un punto, un numero progressivo e lo stemma cantonale.



Anche nella Confederazione Elvetica, così per come accade in altri Paesi, vengono emesse targhe "speciali" che si distinguono per via del fatto che in chiusura di sequenza recano i caratteri alfabetici **M**, **U**, **V** e **Z** che fanno assumere all'impronta certificatrice di cui sono parte essenziale il seguente significato:

- ✓ **M** - Veicoli militari (*Militärfahrzeuge* in tedesco)
- ✓ **U** - Targhe provvisorie professionali (*Unternehmen*, *Umhangschild*) utilizzate da concessionari e garagisti a partire dal 1977 per veicoli da collaudare su strada
- ✓ **V** - Targhe per veicoli a noleggio (*Vermietung*, emissione iniziata nel 1977 e terminata nel 2001)
- ✓ **Z** - Targhe per veicoli provenienti dall'estero che non sono stati ancora sdoganati in Svizzera; la validità massima è di 12 mesi, rinnovabili fino alla scadenza dell'autorizzazione doganale. La lettera "Z", che sta per *Zollschild* in tedesco, ossia "targa doganale", è preceduta da un rettangolo rosso nel quale viene indicato con un numero nero da 1 a 12 il mese di scadenza sopra le ultime due cifre dell'anno di validità, di colore bianco e ripetute quindici volte. Se il dazio è stato pagato, sulla destra non è visibile la lettera "Z" ma solamente il rettangolo rosso con mese ed anno di validità massima

LICENZA PER VEICOLO DI RISERVA




Se il veicolo normalmente immatricolato non può momentaneamente essere usato (*per esempio a causa di danneggiamento, riparazione presso un'officina, revisione, trasformazione ecc.*), è possibile immatricolare con le stesse targhe un altro veicolo.

In questo caso si può richiedere presso l'ufficio competente un permesso per l'uso di un veicolo di riserva che assume la denominazione di "*licenza per veicolo di riserva*".

La "*licenza per veicolo di riserva*" è rilasciata per la durata di 30 giorni al massimo, e permette di trasferire le targhe già in possesso sul veicolo di riserva senza dover annullare formalmente la "*licenza di circolazione*" del veicolo "principale".

La "licenza per veicolo di riserva" può essere rilasciata esclusivamente se la "licenza di circolazione" del veicolo "principale", che non è utilizzabile per un dato tempo, viene depositata presso ufficio competente.

IMMATRICOLAZIONE PROVVISORIA



Oltre alla circolazione di veicoli oggetto di immatricolazione definitiva nella Confederazione Elvetica, sul territorio della Repubblica Italiana è ammessa la circolazione di veicoli svizzeri in regime di immatricolazione provvisoria.

Per quanto afferisce alla possibilità di circolare sul territorio nazionale, si tenga presente che è ammessa la circolazione dei veicoli elvetici in regime di *immatricolazione provvisoria*, muniti di "licenza di circolazione" a patto che non siano spirati i termini di validità indicati alla pagina 2 del certificato di circolazione al progressivo n. 11 preceduto dal carattere alfabetico latino maiuscolo H (*validità fino al*) che è facilmente distinguibile poiché costituito da un campo con stampa di fondo in tinta uniforme di colore rosso.

"Licenza di circolazione", quella emessa in Svizzera per la circolazione provvisoria, immediatamente riconoscibile per via della banda in tinta uniforme di colore rosso apposta sull'estremità sinistra del frontespizio del documento.

Secondo la legislazione interna alla Confederazione Elvetica sono oggetto di immatricolazione provvisoria, i veicoli che stazionano in quel territorio temporaneamente o per un periodo limitato, ossia:

- ✓ veicoli a motore non sdoganati (recano targhe contraddistinte da una "Z" finale) e possono essere immatricolati in Svizzera solo provvisoriamente ed unicamente su esplicito consenso delle autorità doganali;





Il rettangolo di colore rosso tra la sequenza alfanumerica e la lettera Z riporta un numero nero (mese) e sullo sfondo una serie di caratteri bianchi minuscoli (anno) di scadenza della targa.

Nell'esempio qui riportato la targa scadeva ad agosto 2010.

- ✓ Immatricolazione provvisoria di veicoli a motore allo scopo di esportazione. In questi casi il veicolo è dotato di una targa ordinaria e di una licenza di circolazione (*carta di circolazione*) provvisoria con banda rossa.



La validità della "*licenza di circolazione*" è limitata fino all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo viene immatricolato. A titolo di esempio: se dalla data di immatricolazione provvisoria il mese dura ancora solo 4 giorni (*o meno*), il detentore può richiedere una validità sino alla fine del mese successivo, tuttavia la validità totale non può mai superare 35 giorni.

Non è mai ammesso alcun prolungamento della validità, né è possibile procedere con ripetute immatricolazioni per lo stesso veicolo

Il perfetto stato di sicurezza del veicolo deve essere confermato da una ditta che possiede una licenza di circolazione collettiva in uno dei cantoni della confederazione, ciò vale per i veicoli messi in circolazione per la prima volta da più di 10 anni, e se il collaudo ufficiale (*controllo tecnico*) più recente risale a più di 1 anno.

Il richiedente un'immatricolazione provvisoria a scopo di esportazione del veicolo, può aderire all'assicurazione collettiva cantonale in materia di responsabilità civile.

Prima di ritirare la licenza e le rispettive targhe sono da versare:

- ✓ Il premio di assicurazione (determinato dalle tariffe delle compagnie assicurative),
- ✓ l'imposta sulla circolazione, calcolata in base al genere di veicolo in questione, ed eventualmente la tassa sul traffico pesante,
- ✓ la tassa per la licenza di circolazione, le targhe di controllo e la carta internazionale di assicurazione (carta verde).

LICENZA TEMPORANEA



Se si intende mettere in circolazione un veicolo, che deve essere in perfetto stato di sicurezza, solo per alcuni giorni ed esclusivamente a scopo privato, è possibile attivare la “licenza temporanea” .

La *licenza temporanea* ha una durata di 24, 48, 72 o 96 ore, ed alla scadenza della sua validità, insieme alle rispettive targhe di controllo, deve essere restituita o spedita per posta.

Per motivi di sicurezza, per ogni *licenza temporanea* è previsto il versamento di un deposito il cui importo varia da CHF 60.00 a CHF 500.00; importo che é comunque riaccreditato se licenza e targhe sono restituite in tempo.

Nei giorni festivi e la domenica l'uso di una *licenza temporanea* è permesso solo in casi eccezionali e di comprovata necessità. Per quanto concerne gli spostamenti fuori dai confini della Confederazione Elvetica con veicolo oggetto di *licenza temporanea* le possibili limitazioni devono essere accertate presso le autorità estere competenti.

LICENZA COLLETTIVA



La “*licenza di circolazione collettiva*”, paragonabile alla nostra targa prova, può essere assegnata alle imprese che:

- ✓ si occupano professionalmente di veicoli;
- ✓ dispongono delle necessarie autorizzazioni;
- ✓ garantiscono un uso assolutamente corretto ed impeccabile della licenza;
- ✓ e hanno stipulato l'assicurazione prescritta per le aziende (se si tratta di una ditta dell'industria dei veicoli a motore).

La *licenza di circolazione collettiva* autorizza il detentore ad utilizzare le targhe professionali con veicoli (collaudati o meno) del genere indicato nella licenza stessa.

I veicoli devono però essere in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni.



I veicoli in questione sono dotati di targhe speciali che recano il carattere alfabetico in chiusura di sequenza "U".



Si tratta di targhe provvisorie professionali (*Unternehmen, Umhangschild*) utilizzate da concessionari e garagisti a partire dal 1977 per veicoli da collaudare su strada

Non è ammessa la circolazione in Italia di veicoli oggetto di *licenza di circolazione collettiva* emessa in Svizzera. Si tenga presente che sul territorio della Repubblica Italiana è ammessa la circolazione di "prova" esclusivamente in virtù di uno specifico accordo bilaterale che all'atto NON ricorre con la Confederazione Elvetica.

Utilizzo di veicoli con targa Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia.

Il veicolo con targa svizzera, e quindi straniera, può circolare sul nostro territorio in condizione di TEMPORANEA IMPORTAZIONE per un periodo consecutivo o meno di **sei mesi** per periodo di dodici mesi.

In questo periodo (sei mesi) **il conducente del veicolo deve corrispondere al proprietario** ovvero ad una persona munita di delega del proprietario, (**il delegato deve essere sempre e comunque un individuo residente all'estero**).

Così come ribadito da una comunicazione dell'agenzia delle dogane datata 7 maggio 2012, il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l'esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli articoli 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell'UE possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.

Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all'importazione (e di conseguenza dell'IVA, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), nei seguenti casi:

1. Uso a titolo occasionale e di emergenza

Tale fattispecie consente l'utilizzo dell'autoveicolo immatricolato all'estero da parte dei soggetti residenti nell'UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell'utilizzo dell'autoveicolo.

2. Mezzo di trasporto in locazione

Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all'autorità doganale all'atto dell'ingresso nella UE. L'utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all'estero

L'esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell'interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all'autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell'ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Pertanto, l'utilizzo senza l'autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di un'auto immatricolata in paesi terzi, configura l'illecito di contrabbando sin dall'atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), con l'applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del veicolo stesso.

Tali condotte sono sanzionabili ai sensi dei seguenti articoli del T.U.L.D.:

- ✓ art. 282 Contrabbando del movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- ✓ art. 292 Sottrarre merce al pagamento dei diritti di confine in riferimento all'art. 216 (*importazione e esportazione temporanea di veicoli in uso privato*).

Si tratta di sanzioni oggetto di una intervenuta doppia depenalizzazione ad opera del D. Lgs. 507/99, prima, e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 8/2016 entrato in vigore il 6 febbraio 2016, a patto che:

- ✓ non ricorrono le aggravanti di cui all'art. 295, comma 2, del T.U.L.D.;
- ✓ non si tratti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 25, comma 5, del D. Lgs. 507/99, ipotesi ricorrendo la quale la violazione ha sempre natura penale e trova sanzione nelle previsioni di cui agli artt. 291-bis e ss. T.U.L.D.

Ai sensi dell'art 301 del T.U.L.D. le violazioni in argomento comportano sempre l'applicazione del sequestro ai fini della confisca del veicolo.

Pertanto, nel caso prospettato (*veicolo con targa estera condotto in Italia da cittadino italiano residente in Italia*) potrebbero concretizzarsi le seguenti violazioni:

1^ Ipotesi

Veicolo con targa straniera (*extra UE*) introdotto in Italia in regime di temporanea importazione ed utilizzato da soggetto residente in uno Stato della U.E.:

IMMATRICOLAZIONE	Extra UE
REGIME	Temporanea importazione
UTILIZZATO	Soggetto residente in un paese UE
VIOLAZIONE	ART. 215 Regolamento Delegato C.D.U.
SANZIONE	ARTT. 282 - 292 T.U.L.D.

ADEMPIMENTI	SEQUESTRO EX ART. 301 T.U.L.D.
--------------------	--------------------------------

2^ Ipotesi

Veicolo con targa straniera (*extra UE*) introdotto in Italia in regime di temporanea importazione dal proprietario che protrae la permanenza nell'Unione europea per un periodo superiore a sei mesi:

IMMATRICOLAZIONE	Extra UE
REGIME	Temporanea importazione
UTILIZZATO DA	Proprietario / altro
IN UE	Da oltre 6 mesi
USO COMMERCIALE	Si
VIOLAZIONE	ARTT. 216 § 2 e 217 § 1 lett. b) Reg. Del. C.D.U.
SANZIONE	ARTT. 282 - 292 T.U.L.D.
ADEMPIMENTI	SEQUESTRO EX ART. 301 T.U.L.D.

Si evidenzia, infine, che qualora nel corso dell'attività istituzionale ci si imbatta in illeciti penali o amministrativi di natura tributaria, è d'obbligo rapportarsi con gli organi di Polizia Tributaria da individuarsi nella Guardia di Finanza e nell'Agenzia delle Dogane, significando che gli organismi di polizia stradale che non rivestono la qualifica di polizia tributaria, devono limitarsi all'esclusiva redazione e trasmissione degli atti urgenti, conferendo il veicolo in sequestro all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ **Sito Web**
- ✓ **Pubblicazioni**
- ✓ **Banche Dati**
- ✓ **Formazione**

www.vehicle-documents.it

Fatto il 08.12.2017

Autori: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per World's Vehicle Documents - Tutti i diritti sono riservati. Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.